



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Lotto 1

POLIZZA ALL RISKS

**Danni materiali, diretti e consequenziali
Ai beni mobili ed immobili, alle apparecchiature elettroniche inclusi i danni
conseguenti a furto e rapina**

La presente polizza è stipulata tra

**A.S.L. di Vercelli
A.S.L. V.C.O.
A.S.L. di Novara
A.S.L. di Biella**

e

la Spettabile

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Effetto: ore 24.00 del 31.12.2014
Scadenza: ore 24.00 del 31.12.2019
Durata: 5 anni
Scadenza rate annuali: 31.12



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 — CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 1 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E PARTITE ASSICURATE

Art. 1 - DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO:

La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni a qualsiasi titolo detenuti, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito o in uso, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.

Le costruzioni si devono intendere complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, compresi eventuali alloggi prefabbricati.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli Enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dalla legge, dalle norme o attribuita alla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere espletati.

I beni mobili ed immobili di proprietà, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività

ASSICURAZIONE:

Il contratto di Assicurazione



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 2 di 37



**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
ANNUALITÀ ASSICURATIVA	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza annuale fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione
SOCIETÀ:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione
FRANCHIGIA:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato,
SCOPERTO:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 c.c.
VALORE INTERO	La formula assicurativa con la quale si assicura la totalità delle cose assicurate comprese nelle partite di polizza
COSE ASSICURATE:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche beni assicurati
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
DANNI DIRETTI:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
DANNI INDIRETTI:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
COMUNICAZIONI:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 — CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 3 di 37



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

comunicazione	
UBICAZIONE:	Luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato. Luoghi fra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione
FABBRICATO	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <p>L'intera costruzione edile variamente elevata, nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, locali interrati e di sostegno, ciminiera, serbatoi non metallici anche pensili, tettoie, recinzioni, opere assimilabili per loro caratteristiche a costruzioni civili, minori dipendenze e simili) compresi, fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tendostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, soffitti a cassettoni, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico.</p> <p>Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni.</p> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p>
CONTENUTO:	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <p>Beni mobili in genere, macchinari ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati.</p> <p>Macchinari, attrezzature, apparecchiature, impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere, apparecchiature elettroniche ed elettromedicali come da definizione che segue, utensili e relativi ricambi e basamenti.</p>



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 4 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti il tutto anche d'antiquariato, indumenti. Distributori automatici di cibi e bevande, scorte e materiale di consumo, prodotti dell'industria, ingredienti di lavorazione semilavorati e finiti, imballaggi, merci e materie prime in genere incluse derrate alimentari, scarti e ritagli di lavorazione comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, merci infiammabili, merci speciali, compreso plasma e similari (anche su mezzi mobili tipo ambulanza), merci in refrigerazione, farmaci, materiale farmaceutico e di medicazione, apparecchi di protesi e materiali relativi, stupefacenti e affini.

Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti.

Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.

Quant'altro di simile, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati", compresi gli indumenti di normale uso di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori, cose di proprietà dei degenti e accompagnatori.

Risultano altresì comprese, se il Contraente non è il proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, conduzione, comodato anche precario, custodia, deposito o in uso o per i quali l'assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, le addizioni e le miglione apportate ai locali.

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 — CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 5 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

	<p>Mezzi di traino e trasporto Combustibili, infiammabili, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, rifiuti urbani e speciali Quant' altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione risultasse dubbia o controversa.</p>
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTROMEDICALI (COMPRESSE NELLA PARTITA 2):	<p>Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo: quali ad esempio apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici e di laboratorio, terapeutici, elettromedicali e simili.</p> <p>Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, apparecchiature ad uso mobile, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, sistemi antifurto e di allarme in generale, dispositivi automatici a disposizione dell' utenza per il pagamento dei ticket relativi alle prestazioni sanitarie, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware.</p> <p>Gli apparecchi per emodialisi ed altre attrezzature mediche che possono trovarsi presso terzi.</p>
VALORI:	<p>Denaro, carte valori, titoli di credito e valori in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, ricette e fustelle, stupefacenti e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.</p> <p>Il tutto sia di proprietà del Contraente che di terzi e del quale il Contraente stesso sia responsabile, compreso lo smarrimento.</p>



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 — CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 6 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

OPERE D'ARTE	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti storici, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi, perle, pietre e cose aventi valore artistico, storico od affettivo
TERREMOTO:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"
INONDAZIONI E/O ALLUVIONI:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
ALLAGAMENTO:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
AUTOCOMBUSTIONE:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
FURTO:	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene
RAPINA:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia
FERMENTAZIONE:	Trasformazione chimica della materia organica

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 7 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre con decorrenza immediata il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro di lavori di manutenzione o ristrutturazione dei reparti di degenza, ambulatori, laboratori depositi e uffici, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - DURATA DELL'ASSICRUAZIONE E NATURALE SCADENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di **cinque anni** senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 90 giorni.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura; nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 — CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 8 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.

Art. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

CLAUSOLA NON DEROGABILE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 90 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 4a – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 9 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Relativamente alle partite "Fabbricati", "Contenuto comprese apparecchiature elettroniche ed elettromedicali", "Rischio Locativo", "Indennità aggiuntiva 10%" e "Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione" eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 180 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo di ciascuna partita e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento delle somme assicurate per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 6 - REVISIONE DEL PREZZO E RECESSO ANTICIPATO IN CORSO DI CONTRATTO

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 10 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,
nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,

nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

Art. 6a – PROROGA IN CASO DI SINISTRO GRAVE

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

Pag. 11 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE – VARIAZIONI DI POLIZZA

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Eventuali variazioni non rientranti nella condizione di regolabilità di polizza che comportano aumenti di premio (a titolo esemplificativo e non limitativo inserimento di una nuova partita assicurata, inclusione di nuove garanzie ecc...), si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

ART. 8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'assicurato possono essere fatte, anche per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, PEC, telex, telegramma, telefax, PEC o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede Il Contraente.

Art. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 12 di 37





nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 15 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
- b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
- c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
- d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
- e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
- f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) *(in formato "testo")*;
- h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) *(in formato "testo")*;
- i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) *(in formato "valuta")*;
- j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo *(in formato "valuta")*;
- k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo *(in formato "data")*.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento

e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16 - COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. (*) SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

La Spettabile _____ (*) all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 14 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ (*) la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
(*) SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - CLAUSOLA BROKER valevole per A.S.L. di V.C.O., A.S.L. di Vercelli e A.S.L. di Novara

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 17a - CLAUSOLA BROKER valevole per A.S.L. di Biella

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio **Marsh S.p.a.** in ATI con **Biverbroker S.r.l.**, in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 17b - CLAUSOLA BROKER IN PRESENZA DI LLOYD'S CORRESPONDET (clausola alternativa)

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata agli articoli 17 e 17a della presente sezione di seguito denominata **Broker** di rappresentarlo ai fini della presente polizza:



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 15 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

Art. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI

ART. 20 - OGGETTO DELLA COPERTURA

DANNI MATERIALI, PERDITE E/O DETERIORAMENTI

Sulla base di quanto previsto dalle Definizioni, Condizioni Generali e Particolari della presente Polizza, la Società si impegna a risarcire l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti e/o consequenziali, perdite e/o deterioramenti causati agli enti e/o partite assicurate anche di proprietà di terzi originati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, agli enti assicurati, ovunque ubicati, generalmente in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino anche presso terzi, Dipendenti e/o Amministratori, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall'assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere agli enti Assicurati, l'Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti. Sono altresì assicurati, anche in deroga:

- All'art. 1912 c.c. I danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo,
- All'art. 1900 c.c. I danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell'assicurato e del Beneficiario, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere.



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 16 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Si precisa che la garanzia deve intendersi estesa ai danni:

- da esplosioni provocate da ordigni o sostanze esplosive introdotte illegalmente nell'interno degli edifici assicurati
- diretti e materiali da caduta o rovina anche parziale di ascensori e/o montacarichi.

Si assicurano altresì le opere d'arte, così come definite e nei termini contrattualmente previsti dalla presente polizza, compresi i rischi furto e rapina, entro il limite di indennizzo indicato in polizza e senza l'applicazione della regola proporzionale.

ART. 21 – PRECISAZIONI, ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA

1. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c. e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata, stabilita nell'apposita scheda dell'allegato 1 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", risarcisce:

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. Circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

2. GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, ASSICURATO O TERZI

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

3. ORDINANZE DI AUTORITÀ - ONERI DI URBANIZZAZIONE ED ALTRI COSTI

In caso di sinistro la Società risponderà dei maggiori costi e oneri, compresi gli oneri di urbanizzazione, che si rendesse necessario sostenere per la ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni danneggiati, compresa l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione dei fabbricati rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili parzialmente o totalmente.

Tali maggiori costi possono essere riconducibili a:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- Leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli;



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

Pag. 17 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- rispetto delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro.

Quanto sopra sia nel caso di ricostruzione nella stessa ubicazione che su altra area.

Ferma la copertura delle spese di demolizione e sgombero come da articolo che precede (rif. art. 1), ai sensi del presente articolo si intendono altresì garantite le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

4. INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di sinistro, l'indennizzo – calcolato per ciascuna partita presa separatamente - verrà incrementato della percentuale pari al 10% a titolo di risarcimento per i danni da interruzione o intralcio dell'attività conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza.

5. ONERI DI CONTROLLO E COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

6. ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

7. SPESE PERITALI

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Spese peritali".

8. SPESE RICERCA GUASTO

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni (collocate nei muri, nei pavimenti e nei piazzali nei quali la rottura si è verificata)



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 18 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

e che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Spese ricerca guasto".

9. RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'assicurato stesso.

10. PERDITA PIGIONI

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'allegato 1 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato 1 sotto la voce "Perdita pigioni".

11. RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 19 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

12. MAGGIORI COSTI

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato voce

"Maggiori Costi" delle spese sostenute per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano con l'utilizzo, presso od all'interno di beni distrutti o danneggiati a seguito di eventi indennizzabili ai sensi del presente Contratto, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data del sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo: spese per locazioni temporanee, utilizzo di beni e strutture sostitutive, prestazioni di terzi, trasporto e lavoro straordinario di dipendenti, trasferimento e riallocazione di beni e servizi).

13. DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

La Società risponde in eccedenza agli importi indennizzabili e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato voce "Differenziale storico artistico" per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storiche o artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale. Si intende inoltre risarcibile la perdita economica derivante all'assicurato in conseguenza del danneggiamento o della distruzione totale o parziale del bene.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 c.c. e quindi senza applicazione della regola proporzionale.



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 20 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

14. EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, vento e cose da esso trascinate, compresi i danni da urto di cose asportate e/o crollate si intendono esclusi dalla garanzia:

- Le insegne
- Le cose poste all'aperto non per normale destinazione.

I danni causati da pioggia, grandine, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.

Sono inoltre compresi i danni da infiltrazione di acqua piovana attraverso coperture pareti e pavimenti, compreso il rigurgito di fogna.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti
- i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati anche a seguito di rottura di impianti e di tubazioni in genere e fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 24 ore precedenti il sinistro.

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati da valanghe e slavine.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Eventi atmosferici".

15. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato 1 sotto le voci "Inondazioni, alluvioni" e "allagamenti".

16. EVENTI SOCIOPOLITICI

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Eventi sociopolitici".

17. TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dei beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Terremoto".



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 21 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

18. SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

Relativamente ai danni subiti dei beni assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta massi comunque occasionati, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Smottamento e franamento del terreno".

19. PORTAVALORI

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione, perdita di denaro e/o valori a seguito, a titolo esemplificativo, di:

1. Furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori,
2. Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
3. Rapina;

Commessi su un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere uno o più dipendenti o altra/e persona/e incaricata/e dall'assicurato per questo servizio.

La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Portavalori".

20. FURTO E RAPINA

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all'interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate – ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- Uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o con furto con scasso, o smarrite dal detentore;
- Per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 22 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- In modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Per quanto riguarda gli ospedali ed i centri medici e gli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la presenza di persone.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna, e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Per gli enti all'aperto, esclusi i valori, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, portoni, cancelli, cancellate e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono comprese anche le parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, anche i fissi e gli infissi, ivi comprese corazzate, casseforti ed armadi, nonché mezzi di prevenzione ed allarme), per commettere il furto o per tentare di commetterlo, relativamente ai guasti cagionati da ladri ed inoltre si intendono compresi gli atti vandalici commessi dagli autori di furto o della rapina consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali nel limite eventualmente stabilito nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Furto con destrezza".

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) Che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) Che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 23 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all' interno del recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici;
- Agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si intendono compresi i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

Le garanzie "Furto e rapina" vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di cui all'Allegato 1.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- La valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- L'eventuale somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo"

Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un limite di risarcimento uguale a quello inizialmente assicurato. Ai fini del reintegro, viene convenuto un tasso finito pari a quello offerto; in mancanza di indicazione le condizioni di reintegro saranno da concordarsi tra le parti dopo ciascun sinistro;

- In caso di ritrovamento delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

21. MERCE IN REFRIGERAZIONE

Gli assicuratori rispondono dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del fluido refrigerante
3. variazioni e/o sbalzi di temperatura

Conseguenti:

- a) ad eventi non esclusi dalla presente polizza;
- b) al verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o del fluido frigorifero o di prosecuzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra, sono causati da persone (dipendenti e non dell'assicurato) che prendano parte



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 24 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

a tumulti popolari, sioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Merci in refrigerazione".

22. FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Fenomeno elettrico".

23. RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell'Assicurato.

24. MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'assicurato é esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

La garanzia si intenderà prestata, in qualunque stadio si trovino i lavori e si intenderà estesa ai materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che pie' d'opera.

25. APPARECCHIATURE AD USO MOBILE

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche ed elettromedicali assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

26. GUASTI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTRONICHE



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 — CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 25 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

La Società indennizza anche i danni che si manifestassero nelle apparecchiature elettromedicali ed elettroniche causati da guasti meccanici ed elettrici.

27. MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTROMEDICALI

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- l'uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 100 giorni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Nel determinare l'importo l'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Maggiori costi relativamente alle apparecchiature e ad uso mobile"

28. IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

Le apparecchiature elettromedicali ed elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 - CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 26 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".

29. DETERMINAZIONE DEL DANNO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - VALORE ASSICURABILE

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali, in caso di sinistro indennizzabile, la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Valore assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

30 - ENTI PRESSO TERZI

Si prende atto tra le Parti che i beni assicurati alla partita Contenuto (comprese Apparecchiature elettroniche) possono trovarsi anche presso terzi, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.

La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato 1 sotto la voce "Enti presso terzi".

ART. 22 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 c.c.) A risarcire i danni causati da:

- a) Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 27 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

~~Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o~~
politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

- b) Esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (non riconducibili alle attività diagnostiche, terapeutiche o produttive relative all'esercizio di attività sanitarie), salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) Dolo del Contraente e dell'Assicurato se soggetto diverso dalla Contraente; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- d) Graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- e) Infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi constatati in sede di inventario.
La società risponde dei danni da smarrimento delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) Danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- g) Trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) Inquinamento di aria, acqua, suolo.
- i) Normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo o collasso strutturale derivante da errori di progettazione;

Tutto quanto sopra – punti da a) ad i) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente Assicurazione. In quest'ultimo caso la Società sarà obbligata solo per quanto riferibile al danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

ART. 23 – ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 28 di 37





2. Il valore del terreno;
3. Strade, ponti e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
4. Mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'assicurato;
5. Enti all'aperto non per naturale destinazione, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
6. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
7. Aeromobili e natanti;
8. Baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

ART. 24 – MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

ART. 25 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- Darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio competente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società

L'Assicurato deve altresì:

- Per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- Conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- Predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

ART. 26 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- a) Direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) Fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione opera il Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

ART. 27 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 25;
- c) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 26 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 30 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 28 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- 1) In caso di distruzione:
 - per i fabbricati, Il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - LIMITATAMENTE ALLA ASL DI BIELLA: per i fabbricati, escluso il rischio locativo per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
 - 2) In caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
- 3) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
 - 4) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
 - 5) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
 - 6) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto dalla presente polizza.
 - 7) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
 - 8) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- 1) L'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) Il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- 3) La Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;



www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

Pag. 31 di 37





- 4)** L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- 9) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- 10) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento.
- 11) Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi.

È facoltà dell'assicurato ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale, esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per la Società.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

ART. 29 – ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE – OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

ART. 30 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

ART. 31 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e i Direttori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

ART. 32 – ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 33 – INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 34 – RECUPERI

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

Pag. 33 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 35 – COPPIE O SERIE

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

ART. 36 – VINCOLO (Valevole per la polizza della sola Asl di Biella)

La presente polizza, limitatamente al fabbricato sino in Biella via R. Carraccio n.24/26, assicurato alla partita 1) e con riferimento alle garanzie di polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Società Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring (in seguito denominata Istituto) con sede in Siena Piazza Salimbeni 3, creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento. In data 20/05/2009 e pertanto la Società si obbliga a:

1. Notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. Non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere nel caso si debba procedere con la perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il contraente;
3. Pagare esclusivamente all'Istituto sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che



www.regione.piemonte.it/sanità

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 – CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 34 di 37





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

4. quest'ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
5. Notificare tempestivamente all'Istituto a mezzo lettera raccomandata l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'ufficio postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo. L'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto; nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime o abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali, è facoltà dell'Istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;
6. Notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
7. Non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile.

SOCIETA' REALE MUTUA
ASSICURAZIONI
Agenzia "Vercelli Borgogna"

IL PROCURATORE
- geom. Marco Allara -

Unipol
ASSICURAZIONI
Agenzia Generale di Biella
Di Marcon L. & Porta C.

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148 — CONTRAENTE: ASL BI - BIELLA
POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295 Pag. 35 di 37



ALLEGATO A.S.L. DI BIELLA

SEZIONE 5 – SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

CALCOLO DEL PREMIO

Di seguito la tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO

Partita assicurate	Somme assicurate	Tasso finito %°	Premio annuo lordo
1) Fabbricati	€ 241.100.472,74	0,21	50.631,10
2) Contenuto comprese apparecchiature elettroniche ed elettromedicali	€ 90.346.914,49	0,41	37.042,23
3) Rischio Locativo	€ 6.210.200,00	0,10	621,02
4) Indennità aggiuntiva 10% su part. 1-2	€ 33.144.738,72	10% premi part. 1-2	8.767,33
5) Indennità aggiuntiva 10% su part. 3	€ 621.020,00	10% premi part. 3	62,10
6) Ordinanze di autorità – oneri di urbanizzazione” 20% s.a. part. 1	€ 48.220.094,55	20% premi part. 1)	10.126,22
7) Spese demolizione e sgombero	€ 517.000,00	1,00	517,00
8) Ricorso Terzi	€ 3.000.000,00	0,10	300,00
TOTALE PREMIO			Euro 108.067,00

Euro CENTOOTTOMILASESSANTASETTE/00

IL CONTRAENTE

Unipol
ASSICURAZIONI
Agenzia Generale di Biella
Di Marcon L. & Porta C

SOCIETA' REALE MUTUA
ASSICURAZIONI
Agenzia "Vercelli Borgogna"

IL PROCURATORE
geom. Marco Allara



ALLEGATO 1 A.S.L. DI BIELLA

LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI

Garanzia	Limiti di risarcimento
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 250.000,00 x anno
Spese peritali	10% del danno
Fenomeno elettrico	€ 1.000.000,00 sx/anno
Spese di ricerca guasto	€ 52.000,00 per sx
Mancato freddo	€ 500.000,00 sx
Differenziale storico artistico	€ 500.000,00 sx/anno
Perdita pigioni	€ 500.000,00 sx/anno
Opere d'arte	€ 1.000.000,00 sx
Ricostruzione archivi	€ 150.000,00 sx
Portavalori	€ 5.000,00 per sinistro per ciascun portavalori
Valori	€ 15.000,00 sx
Furto e rapina Farmaci e stupefacenti nei magazzini e farmacie dotati di dispositivi di sicurezza	€ 1.000.000,00 sx
Furto e rapina Farmaci e stupefacenti all'interno delle strutture aziendali	€ 200.000,00 sx
Furto e rapina materiale elettronico presso il Nuovo Ospedale di Biella	€ 100.000,00 sx
Furto e rapina beni di cui alla partita Contenuto presso il Nuovo Ospedale di Biella	€ 200.000,00 sx
Guasti cagionati dai ladri	€ 2.600,00 sx
Ammanchi	€ 100,00 sx
Valori in cassetti, mobili e armadi non chiusi a chiave	€ 2.000,00 sx



AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295


CONTRAENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

ALLEGATO N. 1 (Varianti al Capitolato di Polizza) – Pag. 1 di 8

Al Capitolato di polizza si intendono apportate le seguenti varianti:

1. L'articolo / clausola **"Sezione 2 Norme che regolano il contratto in generale - Art. 6 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto"** di pagina 10-11. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato~~/sostituito come segue:
"RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Qualora sia esercitata tale facoltà, la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto, dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso"
2. L'articolo / clausola **"Sezione 2 Norme che regolano il contratto in generale - Art. 6a - Proroga in caso di sinistro grave"** di pagina 11-12. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato/sostituito~~ come segue: **ABROGATO**
3. L'articolo / clausola **"Sezione 2 Norme che regolano il contratto in generale - Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio .."** di pagina 13-14. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato/sostituito~~ come segue: **ABROGATO**
4. L'articolo / clausola **"Sezione 3 Rischi coperti - Art. 20 Oggetto della copertura"** di pagina 16-17. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato/sostituito~~ come segue: **... alla terza riga si intendono eliminate le parole ... "perdite e/o deterioramenti"**
5. L'articolo / clausola **"Sezione 3 Rischi coperti - Art. 21 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura - punto 1 "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro"** di pagina 17. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato/sostituito~~ come segue: **..... si intende eliminata la terza alinea**
6. L'articolo / clausola **"Sezione 3 Rischi coperti - Art. 21 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura - punto 14 "Eventi atmosferici"** di pagina 21. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato~~/sostituito come segue:
 1. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate si intendono escluse le seguenti cose:
 - antenne, camini, cancelli, ciminie, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto
 - ai soli effetti della grandine, lastre in cemento amianto, fibrocemento, manufatti in materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari.

(...continua variante 6...)

**IL CONTRAENTE**
ASSICURAZIONI
Generale di Biella
L. & Porta C.SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente/Procuratore
IL PROCURATORE

geom. Marco Allard

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

CONTRAENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

ALLEGATO N. 1 (Varianti al Capitolato di Polizza) – Pag. 2 di 8

(... continua variante 6....)

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

2. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
3. Relativamente ai danni da gelo sono esclusi quelli avvenuti oltre le 24 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Eventi atmosferici"

7. L'articolo / clausola "Sezione 3 Rischi coperti - Art. 21 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura - punto 15 "Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti" di pagina 21. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato/sostituito~~ come segue:

a) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazione, alluvione, allagamenti in genere, la Società non indennizza i danni:

- 1) A beni ubicati nei piani interrati e seminterrati.

8. L'articolo / clausola "Sezione 3 Rischi coperti - Art. 21 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura - punto 16 "Eventi Sociopolitici" di pagina 21. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato/sostituito~~ come segue:

"EVENTI SOCIOPOLITICI"

La Società indennizza all'Assicurato:

- 1) i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio;
- 2) gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) di scritte od imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati;

(... continua variante 8....)

**IL CONTRAENTE****SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**
L'Agente Procuratore**IL PROPRIO**
geom. Marco Allara

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

CONTRAENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

ALLEGATO N. 1 (Varianti al Capitolato di Polizza) – Pag. 3 di 8

(....continua variante 8....)

- e) di terrorismo;
- f) verificatisi in occasione di furto commesso o tentato;
- g) da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche.
- h) subiti da scorte, prodotti e merci anche alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

La presente fermo quanto sopra esposto, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, esplosione e scoppio, implosione caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ai fini della presente non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Eventi sociopolitici".

TERRORISMO

La Società indennizza all'Assicurato:

- a) i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo;
- b) gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

Ai fini della presente non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.

La Società ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la Società metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile relativo alla presente garanzia per il periodo di rischio non corso.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "Terrorismo".

IL CONTRAENTE

Unipol
Assicurazioni
Agenzia Generale di Biella
Di Marcon L. & Porta C

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

IL PROMOTORE
geom. Marco Allara

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

CONTRAENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

ALLEGATO N. 1 (Varianti al Capitolato di Polizza) – Pag. 4 di 8

9. L'articolo / clausola "**Sezione 3 Rischi coperti** - Art. 21 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura - punto 20 "Furto e Rapina" di pagina 22-23-24. del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come segue:

- Si intende eliminato il paragrafo da....*Per quanto riguarda gli ospedali.....fino a....vi sia la presenza di persone*
- Al punto successivo si intendono sostituite le parole....*sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile...con la frase...il sinistro non è in garanzia*
- Si intende eliminato il secondo capoverso successivo cioè da*Per gli enti all'aperto...fino adell'assicurato stesso...*
- Al capoverso successivo si intendono eliminate le parole....*salvo quanto previsto per il furto con destrezza....*
- Si intende eliminato il quarto capoverso successivo, cioè da *L'assicurazione è estesa....fino a "Furto con destrezza".*
- Si intende eliminato il capoverso da...*Ai fini della presente clausola....fino adei depositi e degli uffici...*

10. L'articolo / clausola "**Sezione 3 Rischi coperti** - Art. 21 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura - punto 29 "Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche" di pagina 27. del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come segue:

"In nessun caso la Società indennizzerà per ciascun bene distrutto o danneggiato parzialmente importo superiore al doppio del valore determinato secondo il disposto del primo comma dell'articolo 1908 del Codice Civile."

11. L'articolo / clausola "**Sezione 3 Rischi coperti** - Art. 22 - Esclusioni" di pagina 27-28. del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come segue:

"ESCLUSIONI"

Si intendono inoltre esclusi i seguenti danni:

a) verificatisi in occasione di:

- 1) serrata, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo, inondazioni, alluvioni, allagamenti, salvo quanto previsto alla Sezione 3 Rischi coperti - ART. 21 - PRECISAZIONI, ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA - punto 15 "INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI" che pertanto si intende operante;
- 3) valanghe e slavine;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

b) causati da o dovuti a:

- 1) costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di *fabbricati*;

IL CONTRAENTE



Unipol
AGENZIA GENERALE DI GIULIA
Di Marcon L. & Porta C.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

IL PROCURATORE
- geom. Marco Allard -

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

CONTRAENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

ALLEGATO N. 1 (Varianti al Capitolato di Polizza) – Pag. 5 di 8

(....continua variante 11....)

- 2) mancata e/o anormale manutenzione;
 - 3) sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito i beni assicurati;
 - 4) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *Fabbricati o Macchinari*, salvo quanto previsto alla Sezione 3 Rischi coperti – ART. 21 – PRECISAZIONI, ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA – punto 3 “ORDINANZE DI AUTORITÀ – ONERI DI URBANIZZAZIONE ED ALTRI COSTI” che pertanto si intende operante;
 - 5) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dal contenuto, nonché alla fuoriuscita del liquido frigorifero;
 - 6) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) sono altresì esclusi:
- 1) i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura.
 - 2) i danni di contaminazione da:
 - radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
 - sostanze chimiche e biologiche;
 - virus informatici di qualsiasi tipo.
- d) Sono esclusi dalla presente assicurazione i danni :
- 1) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
 - 2) da manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
 - 3) derivanti da indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware e chips integrati;
 - 4) da interruzione di esercizio conseguente ai punti 1), 2), 3).

12. L'articolo / clausola “Sezione 3 Rischi coperti - Art. 23 – Enti esclusi dall'assicurazione” di pagina 28-29. del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come segue:

La Società non indennizza i danni a:

- Serre, parchi e giardini in genere;
- Enti all'aperto e beni in rame.

13. L'articolo / clausola “Sezione 4 Norme che regolano l'operatività dell'assicurazione - Art. 28 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” di pagina 31-32. del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come segue:

“In nessun caso la Società indennizzerà per ciascun bene distrutto o danneggiato parzialmente importo superiore al doppio del valore determinato secondo il disposto del primo comma dell'articolo 1908 del Codice Civile.”

IL CONTRAENTESOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore
Agenzia Generale di Biella
Di Mammi L. & Piro C.
IL PROCURATORE
- geom. Marco Allera -

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

CONTRAENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

ALLEGATO N. 1 (Varianti al Capitolato di Polizza) – Pag. 6 di 8

14.L'articolo / clausola "Sezione 4 Norme che regolano l'operatività dell'assicurazione - Art. 32Anticipo indennizzi" di pagina 33. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato/sostituito~~ come segue:

"L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro."

15.L'articolo / clausola "Sezione 5 – punto LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI" di pagina ALLEGATO di ogni singola A.S.L. del Capitolato s'intende ~~annullato/integrato/modificato/sostituito~~ come segue:

"LIMITI D'INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI VALEVOLI PER OGNI SINGOLO ENTE

Relativamente al complesso degli Enti assicurati e per tutte le garanzie, in nessun caso verrà indennizzato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa somma superiore ad € 60.000.000,00, salvo limiti inferiori ove previsti.

GARANZIE DANNI DIRETTI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI INDENNIZZO
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	5.000,00		
Spese per rimuovere, trasportare e ricollocare			€ 52.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Ricerca guasti			€ 52.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Oneri di controllo e collaudo			€ 52.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Onorari architetti professionisti consulenti			€ 52.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Spese peritali			10% del danno con il massimo di € 52.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Fenomeno elettrico			€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale			€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Vento, pioggia, grandine		10%, minimo € 100.000,00 per singolo fabbricato relativo contenuto e	70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto

(....continua variante 15....)

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

IL PROCURATORE

Esami: Marco Allara

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148

POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295

CONTRAENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

ALLEGATO N. 1 (Varianti al Capitolato di Polizza) – Pag. 7 di 8

(....continua variante 15...)

GARANZIE DANNI DIRETTI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI INDENNIZZO
Vento e grandine su vetrate e lucernari, manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento amianto			€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Vento su fabbricati e tettoie aperti ai lati			€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Sovraccarico neve		10%, minimo 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	30% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di polizza di € 10.000.000 per sinistro e per anno assicurativo
Inondazioni, alluvioni, allagamenti		10%, minimo €. 100.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di polizza di €. 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le ASL di NO VC BI mentre per ASL VCO tale limite si intende di €. 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
Eventi sociopolitici		10%, minimo €. 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
Terrorismo		10%, minimo €. 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di polizza di € 10.000.000 per sinistro e per anno assicurativo

(....continua variante 15...)

**IL CONTRAENTE**
Unipol
Assicurazioni
Agenzia Generale di Biella
Di Marcon L. & Porta G.**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**
L'Agente Procuratore**IL PROPRIO**
L'Agente Procuratore
Marco Allara

AGENZIA: VERCELLI BORGOGNA/148**POLIZZA ALL RISKS N. 2015/10/2800295****CONTRAENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BI****ALLEGATO N. 1 (Varianti al Capitolato di Polizza) – Pag. 8 di 8**

(...continua variante 15...)

GARANZIE DANNI DIRETTI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI INDENNIZZO
Smottamento e franamento del terreno		10%, minimo €. 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	€. 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Terremoto		10%, minimo €. 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di polizza per il complesso dei beni assicurati di € 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo
Gelo			€. 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Colaggio da impianti automatici di estinzione			€. 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Guasti alle apparecchiature elettromedicali ed elettroniche			€. 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Guasti alle apparecchiature ad uso mobile ed installati su autoveicoli			€. 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Maggiori costi relativi ad apparecchiature elettromedicali ed elettroniche			€. 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni ai dati, ai supporti ed ai programmi in licenza d'uso e ricostruzione archivi			€. 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Acqua piovana			€. 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Furto, rapina farmaci e stupefacenti	€. 20.000		€. 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Furto di beni in aree recintate		20%	
Ammanchi			€. 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo
per beni all'aperto	garanzia	esclusa	
Per beni presso esposizioni, fiere e mostre			€. 52.000,00 per sinistro e anno assicurativo
per guasti cagionati dai ladri			€. 52.000,00 per sinistro e anno assicurativo

IL CONTRAENTE
ASSICURAZIONI
Agente Generale di Biella
con L. & Porta C.
**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**
L'Agente Procuratore**IL PROCURATORE**

Geom. Marco Allara

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

(Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e delle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e 518/D del 21 novembre 2003)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte d'Appello, 11 - Torino. È iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. È capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

A) **LEGISLAZIONE** - Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

B)

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

COMMISSIONE DI GARANZIA

Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

C) **TERMINI DI PRESCRIZIONE** - Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**Si richiama l'attenzione del Contraente
sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**



